

veridicità di tale asserzione ed il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.I., con deliberazione del 6 giugno 1956, approvò alcune modifiche che risultarono gradite alla clientela.

Si ritiene ora opportuno sottoporre al preventivo esame del Comitato Permanente una altra importante modifica che, mentre non può costituire, alla luce della esperienza finora acquisita, un serio onere per l'Istituto, sarà molto utile alle Agenzie Generali per controbattere con maggiore efficacia l'azione della concorrenza e rendere più agevole l'acquisizione di un maggior numero di affari.

Detta modifica consiste nell'estensione della copertura all'intero capitale assicurato con la polizza vita, con un massimo di L. 25.000.000, anche nel caso di infortuni derivanti da soli compiuti dall'assicurato, in qualità di passeggero, su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea. Verrebbe pertanto abolita la limitazione ad un quinto del capitale liquidabile e verrebbero riconosciuti, agli effetti dell'infortunio, anche i viaggi effettuati su linee transoceaniche.

Nel caso che ragioni di opportunità lo esi-